



# **CITTÀ DI FOSSACESIA**

## **Provincia di Chieti**

### **Ordinanza N. 31 del 14/08/2026**

**OGGETTO:** : SOSPENSIONE TEMPORANEA DI TUTTE LE ATTIVITÀ MUSICALI, DI INTRATTENIMENTO E DI BALLO SUL TERRITORIO COMUNALE PER LA SERATA ODIERNA, 14 AGOSTO 2026, IN SEGNO DI RISPETTO PER LA SCOMPARSA DI DIOMEDE BARCHIESI.

#### **II SINDACO**

**Preso atto** della tragica scomparsa di Diomede Barchiesi, avvenuta a seguito dei drammatici fatti di violenza verificatisi sul Lungomare di Fossacesia, dove l'uomo è rimasto gravemente ferito durante un'aggressione scaturita nel corso della movida estiva;

**Ritenuto** che l'evento tragico e drammatico ha scosso profondamente e toccato nell'animo l'intera città di Fossacesia;

**Ritenuto** doveroso, in segno di rispetto verso la memoria del defunto, di condanna di ogni forma di violenza e di vicinanza alla famiglia colpita da questo immenso dolore, evitare qualsiasi forma di festeggiamento, intrattenimento rumoroso e manifestazione;

**Ritenuto** inopportuno lo svolgimento di manifestazioni di carattere festoso, musicale e di intrattenimento per la serata odierna sull'intero territorio comunale;

**Visto** il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali), ed in particolare l'art. 50;

**Vista** la Legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modificazioni;

#### **ORDINA**

- 1. La sospensione immediata di tutte le attività musicali, di intrattenimento e di ballo per la serata di oggi sul territorio del Comune di Fossacesia, sia al chiuso che all'aperto, all'interno e all'esterno di locali pubblici, esercizi commerciali, lidi balneari, strutture private e nelle piazze e spazi pubblici.**

- 2. La sospensione di ogni evento di intrattenimento o spettacolo eventualmente patrocinato, autorizzato o organizzato dall'Amministrazione Comunale previsto per la serata odierna.**
- 3. L'obbligo per tutti i titolari, gestori ed organizzatori di conformarsi strettamente a quanto disposto dalla presente ordinanza, con adeguata informazione alla propria clientela.**

### **SANZIONI**

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, l'inosservanza degli obblighi e dei divieti stabiliti dalla presente ordinanza sarà punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00, ai sensi dell'art. 7-bis del D.Lgs. n. 267/2000.

### **INFORMAZIONI SUL RICORSO**

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) dell'Abruzzo entro 60 giorni dalla pubblicazione dell'atto, oppure Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

### **DISPONE**

- L'immediata esecutività del presente provvedimento al momento della sua pubblicazione.
- La trasmissione immediata alla Prefettura di Chieti, al Comando Stazione Carabinieri di Fossacesia e al Comando di Polizia Locale, incaricati della verifica e della vigilanza sul rispetto di quanto ordinato.
- La pubblicazione immediata dell'atto all'Albo Pretorio online, sul sito istituzionale e la massima diffusione tramite i canali di comunicazione dell'Ente e le associazioni di categoria.

Il Sindaco  
Enrico Clemente Di Giuseppantonio

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Fossacesia. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

ENRICO CLEMENTE Di Giuseppantonio in data 14/08/2026